

Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo

(Approvato dall'Amministratore Unico con deliberazione n. 24 del 06/05/2016)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. il presente Regolamento definisce le procedure per il conferimento di incarichi da parte di Ygea S.r.l. ai sensi dell'art. 7, comma 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d'opera ai sensi degli artt. 2222 e 2229 Cod. Civ. con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa a progetto, di cui all'art. 61 d.lgs. 276/2003) ovvero dell'incarico professionale soggetto ad IVA. Sono altresì inclusi gli incarichi professionali a supporto dei progetti di ricerca e gli incarichi di consulenza direzionale.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi conferiti: a) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità; b) relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal d.lgs. n. 50 del 2016;

c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità; d) docenze a specialisti, componenti di commissioni di gara, di concorso e di selezioni pubbliche.

3. Le attività individuate come escluse dal d.lgs. 50 del 2016 sono, in quanto tali, sottratte dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, qualsiasi sia l'importo delle medesime.

4. Lo svolgimento delle prestazioni avviene secondo le norme del Codice Civile Titolo V sul lavoro autonomo e le normative nazionali sul rapporto di lavoro autonomo

5. Nel caso di incarichi attribuiti a pubblici dipendenti, Ygea S.r.l. applica le vigenti normative in materia di comunicazione ai competenti soggetti pubblici, di pubblicazione e trasparenza e di verifica di cumulo degli emolumenti percepiti.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

Contratti di collaborazione a progetto: (art. 61 D. Lgs. 276/2003) una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente.

Contratti di prestazione d'opera professionale: (art. 2222 C.C.) prestazioni d'opera (che comprendono anche le consulenze professionali) rese da lavoratori autonomi nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d'opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.

Contratti di prestazione d'opera intellettuale: (art. 2229 C.C.) contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale svolte da soggetti iscritti ad appositi Albi o elenchi previsti dalle norme di legge o disciplinati da apposite leggi.

Art. 3 - Presupposti per l'affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi di lavoro autonomo vengono conferiti a soggetti in possesso di specifiche competenze professionali quando:

- a) vi sia indisponibilità all'interno della Società della figura professionale con competenze idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) si tratti di supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività;
- d) vi sia necessità di prestazioni strumentali alle attività di servizio, amministrative e tecniche nonché alle attività di formazione e di ricerca.

2. Il conferimento dell'incarico è effettuato sulla base di una procedura comparativa valutando il curriculum professionale ed il prezzo offerto, anche in deroga ai minimi professionali, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223.

3. Il conferimento degli incarichi può essere effettuato anche direttamente, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza, docenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) per la nomina del legale sia nel caso in cui Ygea S.r.l. sia attore che nel caso in cui la stessa sia convenuta in giudizio, quando la natura della causa e l'urgenza connessa ai tempi tecnici di costituzione o di resistenza in giudizio sono tali da consigliare l'affidamento "intuitu personae" a legale esperto nella specifica materia e di fiducia della Società. Analogamente si procede in tutti i casi in cui la Società ravvisi la necessità dell'assistenza extra-giudiziale di un legale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- f) quando la procedura di comparazione esperita sia andata deserta o sia stata infruttuosa.

Art. 4 - Divieti e limiti per l'affidamento di incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni ai professionisti o agli studi associati i cui componenti siano:

- a) dipendenti in servizio presso la Società Ygea S.r.l.;
- b) soggetti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Società;
- c) soggetti che abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati dalla Società in precedente incarico;

d) soggetti che abbiano in corso qualsiasi contenzioso con la Società o con il Comune di Treviglio.

2. Sono altresì incompatibili, fatta comunque salva la normativa in materia di cumuli di impieghi e incompatibilità:

- a) conviventi, parenti e affini entro il quarto grado dell'Amministratore Unico;
- b) dipendenti della società collocati in aspettativa;
- c) rappresentanti della Società presso Enti, Aziende, Istituzioni.

Art. 5 – Affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

1. In presenza delle condizioni indicate agli artt. 2 e 3, gli incarichi sono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli ovvero di titoli e colloquio, secondo ragioni di opportunità determinate di volta in volta dall'Amministratore Unico.

Art. 6 – Procedura di conferimento

1. La procedura di conferimento dell'incarico deve essere avviata sulla base di un reale e comprovabile fabbisogno.

2. L'atto autorizzatorio ovvero la deliberazione dell'Amministratore Unico deve comunque indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite alla Società e di cui allo Statuto vigente;
- b) l'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) la temporaneità della prestazione;
- d) durata, luogo, oggetto e compenso lordo della collaborazione;
- e) i requisiti di ammissione e i criteri della valutazione comparativa;
- f) la dichiarazione dell'Amministratore Unico di non avere avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione professionale con il professionista proposto.

3. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore è effettuata dalla Società, a seguito di pubblicazione di apposito avviso. L'avviso dovrà contenere:

- a) oggetto della collaborazione;
- b) modalità di svolgimento dell'attività;
- c) decorrenza e durata della collaborazione;
- d) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
- e) le dichiarazioni da rendere, e più precisamente:
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - di non aver riportato condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di essere in possesso del titolo eventualmente previsto per la collaborazione;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. All'avviso deve essere data pubblicità mediante affissione, per almeno 10 giorni nel sito web della Società. Sono possibili, ma non obbligatorie, forme di pubblicizzazione integrativa

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo della collaborazione è determinato dalla Società sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

2. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, sostenute per trasferte che si rendano necessarie, preventivamente autorizzate dalla Società. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette saranno definiti contrattualmente.

Art. 8 - Contratto

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e la Società.

2. Il contratto deve in ogni caso prevedere:

- a) le generalità dei contraenti;
- b) il luogo di svolgimento dell'attività;
- c) la data e durata del rapporto di collaborazione;
- d) il termine di esecuzione della prestazione;
- e) l'oggetto della prestazione;
- f) le modalità di esecuzione;
- g) l'ammontare lordo del compenso;
- h) la specifica accettazione delle clausole contrattuali;
- i) la determinazione di penali per ritardata esecuzione o per inadempimento;
- l) le cause di risoluzione anticipata e di diritto di recesso;
- m) il foro competente in caso di controversia;
- n) il richiamo all'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione dei dati e delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- o) il richiamo al Codice Etico vigente.

3. È fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.

Art. 9 – Rinnovi e proroghe

1. Gli incarichi di collaborazione non sono tacitamente rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.

Art. 10 – Erogazione compensi

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte della Società della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

2. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 11 – Sospensione e interruzione della prestazione

1. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.

2. Le sospensioni dell'attività del collaboratore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale, comportano la risoluzione del contratto.

3. Quando la collaborazione si inserisce in un progetto di ricerca, o in altra attività programmata, il termine di scadenza del progetto o dell'attività programmata comporta la scadenza automatica del contratto di collaborazione.

4. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità o al termine della sospensione inferiore ad 1/3 della durata del contratto, la Società, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, stabilisce, in alternativa, di:

- a) autorizzare la prosecuzione dell'attività fino al termine della durata contrattuale;
- b) autorizzare la prosecuzione dell'attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
- c) risolvere il contratto.

Art. 12 – Fine rapporto

1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 13 – Utilizzo dei collaboratori

1. È espressamente vietata l'utilizzo dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.

Art. 14 – Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 16 - Consulenza professionale

1. In presenza delle condizioni indicate agli artt. 2 e 3, la consulenza è consentita quale attività strumentale di supporto della Società.

2. La consulenza professionale può essere resa anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Art. 17 - Prestazione occasionale

1. In presenza delle condizioni indicate agli artt. 2 e 3, può essere autorizzato il ricorso alla prestazione occasionale.

2. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Art. 18 – Procedura di affidamento dell'incarico di consulenza professionale e di prestazione occasionale

1. L'atto di avvio delle procedure di selezione e, in ogni caso, l'atto di conferimento dell'incarico devono indicare:

- a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico;
- b) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista, quali il minor compenso offerto e l'accertamento, tramite curriculum, che egli è professionalmente qualificato a svolgere la prestazione;
- c) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
- d) la dichiarazione dell'Amministratore Unico di non aver avuto, negli ultimi due anni, rapporti privati di collaborazione professionale con il professionista proposto.

2. Resta inteso che il corrispettivo potrà essere determinato anche in deroga a minimi tariffari, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Art. 19 – Contratto per l'incarico di consulenza professionale e di prestazione occasionale

1. L'incarico di consulenza professionale ovvero di prestazione occasionale viene conferito con contratto di diritto privato, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva. Una copia del contratto deve essere restituita dal professionista, controfirmata per accettazione dell'incarico.

Art. 20 – Erogazione del compenso

1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza ovvero della prestazione, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica dell'esatto adempimento della prestazione.

Art. 21 – Modalità di recesso

1. La Società può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza previa congrua motivazione. In tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale alla prestazione effettuata.
2. Il Professionista o Collaboratore può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto. In tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale alla prestazione effettuata.
3. Qualora il Professionista o Collaboratore recedesse dal contratto senza rispettare i termini di cui al comma 2, la Società può riservarsi di applicare una riduzione del compenso a titolo di penale.

Art. 22 – Pubblicizzazione

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla normativa anti-corrruzione, gli estremi degli incarichi affidati sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Società Ygea S.r.l. ed hanno efficacia dalla data di pubblicazione.
2. Si devono ritenere soggetti alla pubblicazione i dati di sintesi relativi a tutte le prestazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in

materia di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e consulenze.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la deliberazione approvativa.
